



LICEO SCIENTIFICO e LINGUISTICO STATALE "FEDERICO II DI SVEVIA"

Via Parisi – Polivalente – 70022 ALTAMURA (BA)
www.liceofederico.edu.it e-mail: **baps200003@istruzione.it**
 Tel: 0039 080/3147357 – Fax 080/3105241 - Cod. Fisc. 82014280729



**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
 VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE**

Il giorno 28 novembre 2023, alle ore 10:15, presso l'Ufficio di Presidenza, viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto del Liceo Scientifico e Linguistico "Federico II" di Altamura.

La presente ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore prof.ssa Sabina Piscopo *Sabina Piscopo*



PARTE SINDACALE

RSU prof. Ermelindo Antonio Gemma *Ermelindo Antonio Gemma*

prof.ssa Maria Francesca Berloco *Maria Francesca Berloco*

SINDACATI FLC/CGIL.....

SCUOLA CISL/SCUOLA.....

TERRITORIALI

UIL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL.....

GILDA UNAMS

ANIEF prof.ssa Maria Bruna Palomba..... *Maria Bruna Palomba*

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.
2. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica Liceo scientifico e Linguistico "Federico II di Svevia" di Altamura.
3. Il presente contratto dispiega i suoi effetti giuridici per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 mentre i criteri di ripartizione delle risorse devono essere negoziati con cadenza annuale.
4. Il presente contratto è vigente fino alla stipula del successivo contratto Integrativo.
5. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo liberamente raggiunto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra formale richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che sarebbe necessario interpretare.
2. Le parti dovranno incontrarsi entro i sette giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole oggetto della controversia. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

Copia dei prospetti analitici relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. dovrà essere consegnata alla RSU, nell'ambito dei diritti all'informazione ai sensi dell'art.5 CCNL 2016/18.

Sarà compito e responsabilità della RSU medesima curarne l'eventuale diffusione, nel rispetto della tutela della riservatezza.

La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una o più sedute a ciò espressamente dedicate da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – bacheca sindacale e documentazione

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione nei locali dell'istituzione scolastica di una bacheca riservata all'esposizione di materiale inerente l'attività della RSU, in collocazione idonea e concordata con la RSU stessa e di una bacheca digitale sul sito della scuola (con accesso riservato alla RSU);
2. La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU.
3. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro indirizzato e inviato per posta, per e-mail, ecc.
4. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e affissi alla specifica bacheca sindacale.

Sabina Pug
AJ *MB* *AJ*² *MPP*

Art. 5 Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno un giorno di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 6 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

Art. 7 – Rapporti tra RSU e dirigente


1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro il primo incontro del tavolo contrattuale dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
5. Gli incontri sono convocati d'intesa tra il DS e la RSU.

Art. 8 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - c. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - d. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - e. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 9 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);

Sabino Aug   ³ 

- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).
4. Per ogni situazione non menzionata nel presente contratto, devono intendersi valide le clausole stabilite nei CCNL 2006-2009 e 2016-2018.

Art. 10 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Art. 11 - Calendario delle convocazioni

Tra il Dirigente Scolastico e la RSU viene concordato il seguente calendario di massima per le materie di cui all'art.5-6-7 CCNL 2016/2018

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Mese di settembre-ottobre | <ul style="list-style-type: none"> a) Definizione del calendario degli incontri b) Organizzazione del lavoro del personale ATA (Informazione preventiva e confronto) c) Adeguamento organici del personale (informazione successiva) e) Assegnazione dei docenti alle classi (informazione successiva) f) Verifica dell'utilizzo delle risorse economiche a.s. precedente |
| 2. Mese di novembre-dicembre | <ul style="list-style-type: none"> a) Piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo di istituto |



b) Entità del fondo dell'Istituzione scolastica (fondo di istituto, fondo L.440/90, convenzioni, ecc.)

c) Piano di utilizzo delle risorse

d) Criteri di fruizione dei permessi per l'aggiornamento

e) Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per quanto attiene le lettere a) e) l'informazione è preventiva

Per quanto attiene le lettere b) c) d) l'informazione è preventiva e contrattazione

4. Mese di febbraio

formazione delle classi (informazione preventiva)

5. Mese di giugno

a) organico dell'Istituzione (informazione)

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 12 – Attività sindacale


1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nell'atrio d'ingresso della Scuola e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 13 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
3. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
4. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
5. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 14 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020

Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze



del servizio da garantire in coerenza con l'accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020.

1. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
2. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art.17 – Sostituzione colleghi Ata assenti

Nel caso di assenza del personale che non possa essere sostituito con supplente temporaneo, il personale in servizio garantirà il servizio adeguato alle mutate condizioni organizzative.

Per l'aggravio di lavoro sarà riconosciuta un'intensificazione della prestazione pari ad 1 ora giornaliera da attribuire in modo proporzionale al personale coinvolto.

L'assenza del personale fino a sei giorni continuativi dà diritto a fruire del recupero di 1 ora per giorno. In caso di assenza del personale superiore a sei giorni continuativi, l'ora verrà retribuita fino all'ammontare dei fondi stanziati *ad hoc*.

La sostituzione per assenze riconducibili alle ferie e/o recuperi di ore aggiuntive non farà maturare alcun compenso aggiuntivo.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 18 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

6



2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo alla mezz'ora successiva all'inizio del servizio;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 19.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 20 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.


TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 21 – Fondo per la contrattazione integrativa

1. Il Fondo per la contrattazione integrativa per l'anno scolastico 2023/2024 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.
3. Il fondo per la contrattazione integrativa di Istituto relativo all'anno scolastico 2023/2024 è così costituito:

Sabine Ruggero 7



FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO

Anno scolastico 2023/2024

Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa MOF (importi in € lordo dipendente) composto dalle assegnazioni per:		Assegnazione risorse finanziarie nota MI prot. n. 25954 del
Fondo per l'Istituzione Scolastica - art. 40, c. 4, lett. a), CCNL 19.4.2018 - finalità di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007	A	46.078,39
Valorizzazione del personale scolastico (BONUS) - art. 40, c. 4, lett. g), CCNL 19.4.2018 (valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della Legge n. 107/2015) - da utilizzare dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione, come da Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, c. 249	B	10.909,21
Totale Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS) da ripartire secondo i criteri individuati dalla contrattazione integrativa di istituto per l'a. s. 2023/2024	C=A+B	56.987,60
Funzioni strumentali all'offerta formativa - art. 40, c. 4, lett. c), CCNL 19.4.2018	D	3.248,77
Incarichi specifici del personale ATA - art. 40, c. 4, lett.d), CCNL 19.4.2018	E	2.385,17
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti (art. 30 CCNL 29.11.2007) - art. 40, c. 4, lett. f), CCNL 19.4.2018	F	2.826,76
Compensi al personale insegnante per le attività complementari di educazione fisica - art. 40, c. 4, lett. b), CCNL 19.4.2018	G	3.076,77
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica - art. 40, c. 4, lett. e), CCNL 19.4.2018	H	672,38
TOTALE	I=C+D+E +F+G+H	69.197,45
Economie provenienti dall'a. s. 2022/2023 (utilizzabili anche per finalità diverse da quelle originarie, art. 8, comma 3, CCNI 8 settembre 2023)	K	10.474,30
TOTALE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO A. S. 2023/2024	J=I+K	79.671,75
RISORSE FORMAZIONE TUTOR SCOLASTICO E ORIENTATORE		47.921,09

4. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa tra le diverse modalità di utilizzo.

Silvia Ruffo

8

(Handwritten signatures)

5. In base al disposto dell'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del comparto Istruzione e Ricerca - sezione istituzioni scolastiche ed educative sottoscritto il 3 ottobre 2022, resta ferma la possibilità di destinare all'anno scolastico successivo eventuali risorse non utilizzate a.s. 2023/2024, anche per le finalità diverse da quelle originarie. Pertanto, le risorse relative al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa che eventualmente rimarranno disponibili, andranno ad incrementare il budget per la contrattazione dell'a.s. 2024/2025, senza il vincolo originario di destinazione, tenuto conto delle specifiche esigenze di questa Istituzione scolastica.

Art. 22 - Finalizzazione delle risorse del Fondo per la contrattazione integrativa e criteri per l'utilizzazione del personale


1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per la contrattazione integrativa devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. L'accesso al Fondo per la contrattazione integrativa è regolato dai seguenti criteri generali:
 - a) **equità**: tutto il personale ha diritto a partecipare alle attività che danno accesso al fondo, nella misura consentita dalle risorse finanziarie previste e dalla disponibilità dichiarata;
 - b) **professionalità**: l'assegnazione alle attività aggiuntive e agli incarichi è disposta prioritariamente sulla base delle competenze certificate e/o maturate dal personale in servizio;
 - c) **continuità**: per lo svolgimento di specifici ruoli, al fine di non vanificare le competenze già sviluppate e gli obiettivi già conseguiti;
 - d) **volontarietà**: libera adesione alle attività.

Art. 23 – Finanziamenti diversi dal Fondo per l'Istituzione Scolastica: criteri di utilizzazione del personale

1. Per quanto riguarda l'accesso a finanziamenti diversi dal Fondo per l'Istituzione Scolastica (PON, Aree a rischio ex art. 9 CCNL Comparto Scuola, avviamento alla pratica sportiva, etc.) sono stabiliti i seguenti criteri di individuazione e utilizzazione del personale:
 - a) possesso di titoli culturali specifici afferenti la tipologia di intervento;
 - b) possesso di esperienza di docenza nel settore di pertinenza;
 - c) possesso di esperienze professionali nel settore di pertinenza;
 - d) esperienza e certificazioni informatiche.

Art. 24 – Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti

1. Le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti saranno attribuite e retribuite nei limiti delle disponibilità finanziarie accertate.
2. Le ore eccedenti per le sostituzioni dei docenti sono conteggiate secondo le autorizzazioni firmate dal dirigente scolastico e/o dai suoi collaboratori.
3. Il Dirigente provvederà ad impegnare i docenti per la sostituzione dei colleghi assenti per assenze brevi e saltuarie, nel seguente ordine:
 - a) docenti non impegnati in attività didattica;
 - b) docenti con permessi brevi da recuperare;
 - c) docenti con ore di potenziamento;
 - d) docenti disponibili ad effettuare ore di docenza eccedenti l'orario di servizio.
4. La sostituzione dei docenti assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:
 - a) docenti della stessa classe;
 - b) docenti della stessa disciplina del docente assente;
 - c) altri docenti.
5. I docenti che hanno dichiarato la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti tramite ore eccedenti:
 - a) ricevono apposita comunicazione di servizio e firmano per accettazione il registro attestante la prestazione richiesta;
 - b) svolgono la docenza in sostituzione del docente assente e, nel caso di docenza in classi di cui siano anche titolari, annotano l'attività svolta sul registro elettronico.

 9

Art. 25 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. In caso di assenza o di parziale svolgimento delle attività, il compenso sarà ridotto in maniera proporzionale.
4. Per il tutoraggio nei progetti finanziati con i fondi della scuola il compenso spettante è pari a 10 ore. Rispetto a più corsi dello stesso progetto si aggiungono 5 ore. Per le attività relative a particolari corsi di studio (es. Cambridge, Biomedico) e a progetti finanziati con fondi esterni, il tutoraggio è pari ad un massimo di 30 ore per ciascuna attività.
5. Ai tutor individuati per Alternanza Scuola Lavoro il compenso spettante è pari a 15 ore.
6. Ai referenti di Istituto per i PCTO è riconosciuto un compenso complessivo spettante pari a 30 ore, eventualmente suddivise tra più figure.
7. Rispetto ai progetti PON FSE-FESR ed altri progetti retribuiti con fondi esterni, al docente a supporto della gestione organizzativa del progetto è riconosciuto un compenso pari ad un massimo del 3% dell'importo del Progetto, fatto salvo l'incarico già notificato al personale e caricato sulla piattaforma per esigenze di avvio del progetto.

Art. 26- Compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale scolastico, art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001, corrispondono a € 10.909,21.
3. Le suddette risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Bonus premiale) già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico (docente e ATA), senza ulteriore vincolo di destinazione, come confermato e sancito nella legge di bilancio.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 27 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo per l'istituzione scolastica (FIS) sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Il Fondo per l'istituzione scolastica (FIS) sarà impiegato per retribuire le attività previste dell'art. 88 del CCNL 2006-2009 del 29/11/2007.
3. L'effettiva disponibilità del FIS per la contrattazione integrativa, dopo la deduzione delle indennità di direzione al DGSA ed al suo sostituto (per un massimo di 72 giorni di sostituzione nel corso dell'anno scolastico), è così definita:

Salvino Puro

10/13
[Signature]

DISPONIBILE FIS A. S. 2023/2024		
		Importi in € (lordo dipendente)
Disponibilità FIS 2023/2024	A	56.987,60
A dedurre: indennità di direzione (parte variabile) al DSGA	B	3.890,00
A dedurre: indennità di direzione al sostituto del DSGA (20 gg. di sostituzione)	C	491,40
FIS disponibile per la contrattazione integrativa a.s. 2023/2024	E= A- (B+C)	52.606,20

4. La quota del FIS disponibile per la contrattazione integrativa, come determinata al precedente comma 3, diminuita degli importi per l'indennità di direzione al DSGA ed al suo sostituto, è così ripartita: 75% per le attività del personale docente, 25% per le attività del personale ATA. Tale ripartizione può essere variata entro un margine di flessibilità pari al 5% in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF e del PdM e compatibilmente con lo stato di attuazione del presente contratto.

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FIS		
		Importi in € (lordo dipendente)
FIS disponibile per la contrattazione integrativa a.s. 2023/2024	E= A- (B+C)	52.606,20
FIS disponibile Quota docenti	0,75	39.454,65
FIS disponibile Quota ATA	0,25	13.151,55
Percentuale di flessibilità (art. 28, comma 4, bozza di contratto integrativo)	0,05	

5. Le economie provenienti dall'a. s. 2022/2023, utilizzabili anche per finalità diverse da quelle originarie, come previsto dall'art. 8, c. 3, CCNI 3 ottobre 2022, pari ad € **10.474,30** sono distribuite per incrementare le seguenti risorse:


EVENTUALE IMPIEGO E RIPARTIZIONE DELLE ECONOMIE		
ECONOMIE ACCERTATE A.S. PRECEDENTE:		10.474,30
Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (importi in € lordo dipendente) composto dalle assegnazioni per:	RISORSE DISPONIBILI	Impiego economie a.s. precedente
Fondo per l'Istituzione Scolastica (FIS) Quota docenti DISPONIBILE	39.454,65	7.772,40
Fondo per l'Istituzione Scolastica (FIS) Quota ATA	13.151,55	1.701,90
Funzioni strumentali all'offerta formativa	3.248,77	
Incarichi specifici del personale ATA	2.385,17	
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti	2.826,76	1.000,00
Compensi per le ore eccedenti del personale insegnante per le attività complementari di educazione fisica	3.076,77	
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	672,38	
TOTALE	64.816,05	10.474,30

6. L'importo del FIS disponibile Quota docenti, pari ad € 39.454,65, comprensivo dell'importo relativo all'impiego delle economie dell'a. s. 2022/2023, di cui al punto 5, è utilizzata come di seguito:

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FIS QUOTA DOCENTI	
FIS disponibile Quota docenti	39.454,65
FIS DOCENTI disponibile per retribuire le attività e gli impegni di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007	47.227,05

7. In sede di informazione sull'attuazione del presente contratto verranno rese note tutte le eventuali operazioni di riequilibrio e redistribuzione delle risorse fra le diverse attività programmate resesi necessarie per cause eccezionali e non prevedibili.

11



8. Per fare fronte ad eventuali variazioni in aumento dei compensi orari per le attività aggiuntive di docenti e personale ATA che dovessero intervenire nel corso della vigenza del presente contratto integrativo, si definiscono specifici accantonamenti all'interno delle singole voci del FIS, anche utilizzando le economie di cui al precedente art. 27 c. 5, secondo la seguente ripartizione e come meglio dettagliato all'art. 29 e all'art. 30:

FIS DOCENTI	4.722,05	Accantonamento adeguamento importi contrattuali FIS docenti
FIS ATA	1.315,16	Accantonamento adeguamento importi contrattuali FIS personale ATA
INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA	238,52	Accantonamento adeguamento importi contrattuali incarichi specifici personale ATA

Art. 28 – Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa

1. Il Collegio dei Docenti ha deliberato di identificare n. 5 Funzioni Strumentali, in coerenza con il PTOF dell’Istituzione scolastica, collegandole alle seguenti aree:
- Coordinamento Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
 - Responsabile delle attività di Orientamento in ingresso
 - Responsabile della progettazione afferente a scambi culturali ed internazionali
 - Responsabile coordinamento viaggi di istruzione
 - Responsabile gestione e aggiornamento del sito web di Istituto
2. Il budget assegnato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la corresponsione dei relativi compensi verrà ripartito in parti uguali tra le diverse Funzioni. La distribuzione dei compensi è indicata nella sottostante tabella:

Funzioni strumentali (assegnazione Ministero)			3.248,77
Impiego economie			0,00
Funzioni strumentali (quota disponibile)			3.248,77
AREE	BASE	COMPLESSI TA'	COMPENSO TOTALE (€ LORDO DIP.)
Area 1	Coordinamento PTOF		649,75
Area 2	Responsabile delle attività di orientamento in ingresso		649,75
Area 3	Responsabile della progettazione afferente a scambi culturali ed internazionali		649,75
Area 4	Responsabile coordinamento viaggi d'istruzione		649,75
Area 5	Responsabile gestione e aggiornamento del sito web di Istituto		649,75
TOTALI			3.248,77
Quota disponibile			3.248,77
Importo residuo			0,00

12

Sabino Prop *[signature]* *[signature]* *[signature]* *[signature]*

Art. 29 - Ripartizione del Fondo per l'Istituzione scolastica: quota docenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, La quota del FIS spettante ai docenti, come definita nel precedente art. 27 , comma 6, sarà divisa fra le seguenti voci:

- a) Progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa
- b) Supporto alle attività organizzative e amministrative del Dirigente
- c) Attività di coordinamento e di referenza
- d) Accantonamento fondo di riserva
- e) Accantonamento corsi di recupero
- f) Accantonamento per adeguamento importi contrattuali

Per quanto possibile, le suddette attività saranno assegnate evitando l'eccessiva sovrapposizione di incarichi alle stesse persone.

Per l'a. s. 2023/2024 la quota di cui al precedente comma 1 è così suddivisa

Silvia Ruff

10/13

[Signature]

13

[Signature]

Art. 30 - Ripartizione del Fondo per l'Istituzione scolastica: quota ATA

1. La quota del FIS spettante al personale ATA, come definita nel precedente art. 27, comma 4, sarà divisa fra le seguenti voci:

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Prestazioni in aggiunta all'orario d'obbligo	Ore	Tot. L. Dip.	Intensificazi one	TOTALE
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	70,00	1.015,00	3.770,00	4.785,00
ASSISTENTI TECNICI	50,00	725,00	725,00	1.450,00
COMMISSIONE ELETTORALE	14,00	203,00		203,00
budget sostituzione personale assente			500,00	500,00
TOTALI Assistenti Amministrativi e tecnici	134,00	1.943,00	4.995,00	6.938,00

COLLABORATORI SCOLASTICI

Prestazioni in aggiunta all'orario d'obbligo	Ore	Tot. L. Dip.	Intensificazi one	TOTALE
C.S. piccola manutenzione 2 unità	282,00	3.525,00	500,00	4.025,00
Supporto amministrativo didattico 2 unità		-	500,00	500,00
Servizi esterni 1		-	250,00	250,00
Supporto alle attività del PTOF		-	1.125,00	1.125,00
budget sostituzione personale assente			700,29	700,29
TOTALI Collaboratori Scolastici	282,00	3.525,00	3.075,29	6.600,29
TOTALE	5.468,00	8.070,29	13.538,29	

Quadro di sintesi:

		Ore	Importo
Prestazioni in aggiunta all'orario d'obbligo	A.A.	134,00	1.943,00
Prestazioni in aggiunta all'orario d'obbligo	C.S.	282,00	3.525,00
Intensificazione	A.A.		4.995,00
Intensificazione	C.S.		3.075,29
Accantonamento 10% per adeguamento importi contrattuali person			1.315,16
	TOTALE		14.853,45
	FIS quota ATA		14.853,45
	Importo residuo		0,00

2. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

Salvo Aug

MAP

3. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. Le economie derivanti sono utilizzate per retribuire il personale in proporzione alle ore di straordinario effettuato.
5. Per le attività di PCTO si destina per il Dsga un compenso pari a 30 ore; al restante personale 90 ore.
8. Rispetto ai progetti PON FSE ed altri progetti effettuati con fondi esterni, il personale viene individuato sulla base della dichiarata disponibilità. Il compenso accessorio viene riconosciuto in base alle mansioni individuate, a seconda dei moduli formativi previsti, che concorrono alla realizzazione del PTOF dell'Istituto. Tenuto conto dei rientri pomeridiani programmati per il personale ATA, si stabilisce di destinare una percentuale dell'importo del Progetto nella misura del 20%.
Il pagamento dei compensi sarà successivo alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 31 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica. Il Dirigente conferisce tali incarichi tenuto conto delle esigenze degli uffici amministrativi evidenziati nel programma annuale.
2. Gli incarichi specifici sono intesi come prestazioni che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori nell'ambito del proprio profilo professionale e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del PTOF, e non previsti espressamente nell'area di appartenenza.
3. Gli stessi potranno essere svolti non necessariamente oltre il normale orario di lavoro.
4. La distribuzione degli incarichi e la quantificazione economica tiene conto di:
 - disponibilità espressa dal personale;
 - competenze specifiche, titoli professionali e di studio, capacità tecniche possedute;
 - reparti e compiti già affidati;
 - tipologia di incarico.
5. La retribuzione sarà vincolata alla verifica dell'effettivo svolgimento e alla valutazione, da parte del Dirigente e del DSGA, dei risultati raggiunti.
6. Il budget assegnato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la corresponsione dei relativi compensi di cui al precedente art. 23, comma 3, al quale va aggiunto l'importo relativo all'impiego delle economie dell'a.s. 2023/2024 (art. 27 comma 5), per un totale di € 2.385,17 verrà ripartito fra tutto il personale che svolge incarichi che richiedono un maggior impegno.
7. Per l'anno scolastico 2023/2024 saranno assegnati e compensati i seguenti incarichi specifici del personale ATA:

Salvo Ruff

Perth

MAF

Assistenti Amministrativi	Numero incarichi	Ore	Tot. L. Dip.
A.A. referente piattaforma Scuolanext	1	20,00	290,00
A.A. referente piattaforma SIDI	1	10,00	145,00
A.A. referente INPS per previdenza e carriera del personale	1	10,00	145,00
A.A. referente Organi collegiali	1	10,00	145,00
A.A. Referente Viaggi di Istruzione	1	10,00	145,00
A.A. Referente rapporti con il territorio	1	10,00	145,00
A.A. Referente rapporti con l'ente locale proprietario	1	10,00	145,00
A.T. Referente rete wireless	1	10,00	145,00
TOTALI Assistenti Amministrativi	8	90,00	1.305,00

Collaboratori Scolastici	Numero incarichi	Ore	Tot. L. Dip.
C.S. Front Office	1	10,00	125,00
C.S. Custodia (referente impresa di vigilanza)	1	21,00	262,50
C.S. Supporto all'amministrazione	2	18,00	450,00
TOTALI Collaboratori Scolastici	4,00	49,00	837,50
ACCANTONAMENTO adeguamento importi contrattuali personale ATA			238,52
			2.381,02
		Quota disponibile	2.385,17
		Importo residuo	4,15

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'Istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Subue Puzo

ALB

17
[Signature]

[Signature]

Art. 33 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
3. Per le questioni non citate negli articoli 32 e 33, le parti convengono che la materia resta regolata dal D.lsg. 81/2008 e dall'intera normativa in materia di sicurezza

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 35 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore prof.ssa Sabina Piscopo *Sabina Piscopo*



PARTE SINDACALE

RSU

prof. Ermelindo Antonio Gemma *Ermelindo Antonio Gemma*

prof.ssa Maria Francesca Berloco *Maria Francesca Berloco*

SINDACATI

FLC/CGIL.....

SCUOLA

CISL/SCUOLA.....

TERRITORIALI

UIL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL.....

GILDA UNAMS

ANIEF prof.ssa Maria Bruna Palomba..... *Maria Bruna Palomba*

PARTE SINDACALE

RSU

prof. Ermelindo Antonio Gemma *Ermelindo Antonio Gemma*
prof.ssa Maria Francesca Berloco *Maria Francesca Berloco*

SINDACATI
SCUOLA
TERRITORIALI

FLC/CGIL.....
CISL/SCUOLA.....
UIL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL.....

GILDA UNAMS

ANIEF prof.ssa Maria Bruna Palomba *Maria Bruna Palomba*

Silvia Progo